

Il trattato Nord Atlantico. Un accordo per la mutua difesa degli Stati aderenti

Pur conservando un chiaro riferimento ai principi che hanno spinto alla costituzione dell'Onu (mantenimento della pace internazionale; risoluzione dei conflitti con mezzi pacifici), il trattato Nord Atlantico mette bene in chiaro la sua natura di accordo di carattere politico-militare, finalizzato alla mutua difesa degli Stati aderenti contro non specificate aggressioni esterne. Il testo del trattato, peraltro, non ha bisogno di spiegare che le aggressioni temute sono quelle che potrebbero venire dal blocco comunista in via di formazione intorno all'Unione Sovietica.

Washington, D.C., 4 aprile 1949.

Gli Stati che aderiscono al presente Trattato riaffermano la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi.

Si dicono determinati a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sulla preminenza del diritto.

Aspirano a promuovere il benessere e la stabilità nella regione dell'Atlantico settentrionale.

Sono decisi a unire i loro sforzi in una difesa collettiva e per la salvaguardia della pace e della sicurezza.

Pertanto, essi aderiscono al presente Trattato Nord Atlantico:

Articolo 1.

Gli Stati che aderiscono al Trattato si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolti, in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

[...]

Articolo 5.

Gli Stati che aderiscono al Trattato convengono che un attacco armato contro uno o più di essi in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutti gli aderenti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuno di essi, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà lo Stato o gli Stati attaccati, intraprendendo immediatamente, individualmente o di concerto con gli altri Stati, l'azione che giudicherà necessaria, compreso l'uso delle forze armate, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. [...]

Articolo 6.

Agli effetti dell'art. 5, per attacco armato contro uno o più Stati aderenti si intende un attacco armato:

- contro il territorio di uno di essi in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria, contro il territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;

- contro le forze, le navi o gli aeromobili di uno degli Stati aderenti, che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di uno degli Stati aderenti, o che si trovino nel Mar Mediterraneo o nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro o al di sopra di essi.

[Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, *Manuale della Nato*, Direzione dell'Informazione e della Stampa – Nato, Bruxelles 1998, pp. 515-517]